



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE BRACIGLIANO

Via F. Filzi – 84082 Bracigliano (SA) - Tel. 081 5184009

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -BRACIGLIANO
Prot. 0002473 del 22/09/2022
VII-5 (Uscita)

Personale docente
Coordinatrice Area B.E.S.
Bacheca ARGO/Sito web

Circolare n. 27

OGGETTO:

1. Sintesi D. Lgs. 66/2017 Novellato - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Assegnazione misure di sostegno, nuovo P.E.I. certificazione I.C.F. Ruolo insegnante di sostegno.
3. Ruolo dell'insegnante di sostegno.
4. Individuazione alunni con BES e redazione PDP.

1. VISTO il D.Lgs. n. 66/2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il D.Lgs. n. 96/2019 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

RITENUTO doveroso che il personale tutto si documenti sulla nuova 'era' della disabilità, sia in termini di individuazione degli alunni DVA, sia di procedure di intervento;

TENUTO CONTO che la normativa produce effetti a partire dal 12/09/2019.

SI SINTETIZZANO

le seguenti novità in materia di disabilità ed inclusione:

Domanda accertamento disabilità

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, va presentata all'INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328.

Alla domanda presentata all'Inps si allega il certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale.

Commissioni mediche

Le commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono così composte:

- un medico legale, che assume le funzioni di presidente;
- due medici: uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e un altro specialista nella patologia che caratterizza la condizione di salute del soggetto;
- e sono integrate da:
- un assistente specialistico od operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuati dall'ente locale o dall'Inps quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto nonché, negli altri casi, da un medico INPS;

Sito Web Istituzionale https://www.icbracigliano.edu.it/	saic80600a@istruzione.it saic80600a@pec.istruzione.it	Codice Meccanografico saic80600a	Codice Fiscale 80028780650	Codice Univoco UFUURP
---	--	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

- una volta accertata la condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), **la Commissione medica redige il profilo di funzionamento (PF)** che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale ed è redatto ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Caratteristiche

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”;
- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili all'inclusione scolastica;
- è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno e, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità; partecipa inoltre il dirigente scolastico oppure un docente specializzato sul sostegno didattico appartenente alla scuola in cui è iscritto/a l'alunno/a;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI (Scuola) e del Progetto individuale (Ente locale), qualora venga richiesto.

Criteri, contenuti e modalità di redazione

Tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS, essi sono indicati nelle Linee guida che si allegano.

Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.

- è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento;
- va redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità;
- le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.
- Esso comprende:
 - il Profilo di Funzionamento;
 - le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
 - il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
 - i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
 - le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
 - le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione.

Esso:

- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

- esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 (*Accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere*);
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
- è **redatto a partire dalla scuola dell'infanzia** ed è **aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona**;
- nel **passaggio tra i gradi di istruzione**, è assicurata l'**interlocuzione tra i docenti** della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- nel caso di **trasferimento di iscrizione** è garantita l'**interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate** e il **Piano è ridefinito** sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Il Piano è redatto in via provvisoria **entro giugno** e in via definitiva, di norma, **non oltre il mese di ottobre**, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter (articolo 7 del decreto), che definiranno il modello di PEI che le scuole dovranno adottare.

- Il Piano per l'inclusione è redatto da ciascuna scuola nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa. Esso:
 - definisce e contiene le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse disponibili, compreso l'uso complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni alunno;
 - definisce, inoltre, nel rispetto del principio di **accomodamento ragionevole**, le modalità per:
 - ✓ il superamento delle barriere;
 - ✓ l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;
 - ✓ progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

2. Con la presente, inoltre, si richiamano sia la Nota Ministeriale n. 40 del 13/01/2021, sia le Linee Guida relative alla definizione delle modalità, per l'assegnazione delle misure di sostegno, di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 66/2017. Esse tengono conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del modello del Piano Educativo Personalizzato che le istituzioni scolastiche devono adottare. Esso, nell'ottica socio-psico-sociale dell'I.C.F.:
 - amplia il concetto di inclusione che non deve solo essere *concentrato sull'integrazione di alunni e studenti con disabilità*;
 - *sollecita la partecipazione attiva di tutte le componenti della "comunità educante", che si traduce nelle varie forme di collaborazione, deve sempre attuarsi nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli*;

- qualifica come *progresso democratico la previsione della partecipazione dei genitori dell'alunno e, ancor più, la partecipazione dello studente della scuola secondaria di II grado nel Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)*;
- richiama i docenti a *impostare una programmazione didattica personalizzata che andrà a ridefinire il curricolo elaborato all'interno dell'istituzione scolastica, in base alle esigenze educative e didattiche dell'alunno/a. Sarà necessario considerare tutte le diverse componenti del processo: contenuti, metodi, attori, tempi, luoghi, modalità e criteri di verifica e valutazione*;
- restituisce il ruolo esclusivo della valutazione dell'alunno DVA al Consiglio di classe (*la loro valutazione non spetta al GLO ma è di competenza specifica del team docenti e del consiglio di classe*) la *verifica conclusiva degli esiti*. Sollecitando una valutazione orientata *prioritariamente all'efficacia degli interventi, non solo al raggiungimento degli obiettivi previsti da parte... ..della studentessa e dello studente*;
- promuove la partecipazione dell'intera comunità scolastica alla *costruzione di un percorso di inclusione* e per l'individuazione di *elementi fondanti della progettazione educativo-didattica, per la realizzazione di un "ambiente di apprendimento" che dia modo di soddisfare i "bisogni educativi individuati"*.

3. Si fornisco le seguenti informazioni relative al ruolo dell'insegnante di sostegno:

- l'art.13 comma 6, della Legge 104/92 dispone chiaramente che "gli insegnanti di sostegno **assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi** in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti";
- ai sensi dell'art. 315 comma 5 del D.Lgs. 297/1994, dell'art. 15 comma 10 dell'O.M. n. 90/2001 e degli art. 2, comma 5, e art. 4, comma 1, del D.P.R. 122/2009 il docente di sostegno, **è a pieno titolo docente di tutti gli alunni della classe** e non solo dell'allievo disabile a lui affidato: egli è dunque contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di **sostegno anche alla classe** del disabile di riferimento (sostegno anche agli altri alunni per favorirne l'integrazione con l'alunno disabile) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare;
- in caso di assenza dell'insegnante curricolare che condivide la stessa classe, in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13 L.104/92), **non si parla nemmeno di supplenza, ma di diversa organizzazione dell'attività didattica**, in cui il docente di sostegno resta in aula organizzando in modo differente il lavoro di integrazione con l'intera classe. E' dunque, il caso di prevedere attività tali in tutte le progettazioni didattica d ogni grado di scuola;
- di conseguenza, in assenza dell'insegnante curricolare non si applica la Nota Ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno" (ovviamente durante la presenza dell'alunno portatore di handicap di riferimento) "**salvo casi non altrimenti risolvibili** decisi dal Dirigente Scolastico";
- per i motivi suddetti, in caso di **assenza dell'alunno disabile** l'insegnante di sostegno deve rimanere a disposizione della scuola e **può essere utilizzato per supplenze in qualsiasi classe**, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Inoltre, l'insegnante di sostegno, tempestivamente, deve dare comunicazione alla segreteria della scuola dell'assenza dell'alunno DVA;
- i docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli alunni della classe a cui sono assegnati e quindi fanno parte a pieno titolo dei consigli di intersezione/interclasse e di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o meno certificati;
- se ci sono **più docenti di sostegno all'interno della classe**, questa presenza deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno". Questa "unica"

posizione vale anche per gli alunni non certificati;

Premettendo che la didattica speciale è l'arte di istruire le persone che incontrano difficoltà nello svolgimento della vita scolastica, familiare e sociale per renderle autonome nel pensiero e nell'azione,

SI INVITA

i docenti tutti a creare le condizioni ottimali affinché un soggetto con problemi di apprendimento che voglia apprendere possa apprendere e faccia l'esperienza cognitiva, sociale e relazionale nel migliore dei modi, senza pretendere di lavorare sul soggetto, ma costruendo le condizioni perché l'allievo che vuole e deve apprendere, possa apprendere, lavorando diversamente su schemi, modelli e così via. Nella didattica speciale si tratta di soggetto con problemi di apprendimento, che devono essere integrati all'interno della classe e più in generale all'interno della società.

SI SOLLECITANO

i docenti tutti a **creare un clima inclusivo**, tenendo conto che esso è l'elemento più importante al fine di consentire l'integrazione dell'alunno disabile. Il migliore insegnante di sostegno è il gruppo classe. È quindi opportuno attivare la **risorsa compagni**, attraverso il tutoring, il cooperative learning, lo sfondo integratore e il problem solving.

SI CONSIGLIA

alcuni **indicatori di inclusività da tenere presente** all'interno di una classe, che si soddisfano tenendo presenti le seguenti condizioni per l'alunno DVA:

- deve rimanere in classe per il maggior tempo possibile. Questa è una condizione indispensabile ma non sufficiente;
- deve fare il più possibile le stesse cose fatte dai suoi compagni di classe;
- deve essere posto nelle stesse condizioni formative degli altri studenti (lavoro individuale, di coppia, di gruppo...);
- promuovere la convinzione che i migliori insegnanti di sostegno, per lui, sono i suoi compagni;
- gli spazi di un'aula inclusiva (cioè che li comprende) devono essere ampi.

E' compito dell'insegnante di sostegno **stabilire delle passerelle**, ossia **prevedere, attraverso una didattica integrata, dei punti di contatto tra le due programmazioni, facendole intersecare continuamente**.

Solo in questo modo, i contenuti assumono un significato diverso, vengono ricondotti alla loro funzione di essere sia stimolo, sia occasione di fruizione per tutti gli alunni.

4. VISTA la L. n. 107/2010 – Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico che individua i seguenti Disturbi Specifici di Apprendimento:

DILESSIA Essa è caratterizzata dalla difficoltà a effettuare una lettura accurata e/o fluente e da scarse abilità nella scrittura (ortografia). Queste difficoltà derivano tipicamente da un deficit nella componente fonologica del linguaggio, che è spesso inatteso in rapporto alle altre abilità cognitive e alla garanzia di un'adeguata istruzione scolastica.

DISGRAFIA Si tratta di una difficoltà della scrittura, in particolare nella riproduzione di segni alfabetici e numerici. La disgrafia emerge nei bambini quando la scrittura inizia la sua fase di personalizzazione, indicativamente intorno alla terza elementare. Viene individuato solitamente dagli insegnanti in quanto si manifesta con scarsa leggibilità della scrittura, lentezza e stentatezza, disorganizzazione delle forme e degli spazi grafici, scarso controllo del gesto, confusione e disarmonia, rigidità ed eccessiva accuratezza, difficoltà nell'atto scritto in presenza di crampi o dolori muscolari.

DISCALCULIA un disturbo delle abilità numeriche e aritmetiche, che si sviluppa in bambini privi di deficit cognitivi o neurologici. Si manifesta nel riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, nella scrittura dei numeri, nell'associazione del simbolo numerico alla quantità corrispondente, nella numerazione in ordine crescente e decrescente, nella risoluzione di situazioni problematiche. Spesso alla base ci sono difficoltà di orientamento spaziale e di organizzazione sequenziale che si evidenziano sia nella lettura che

nella scrittura dei numeri (il numero 9 viene confuso con il 6; il numero 21 con il 12; il 3 viene scritto al contrario così come altri numeri...).

DISORTOGRAFIA Chi soffre di disortografia non rispetta le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, non è in grado di tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici. I sintomi della disortografia possono essere omissioni di grafemi o parti di parola (es. pote per ponte o camicia per camicia), sostituzioni di grafemi (es. vaccia per faccia; parde per parte), inversioni di grafemi (es. il per li; spicologia per psicologia). La disortografia può derivare da una difficoltà di linguaggio, da scarse capacità di percezione visiva e uditiva, da un'organizzazione spazio-temporale non ancora sufficientemente acquisita, da un processo lento nella simbolizzazione grafica.

DISPRASSIA è un Disturbo Specifico dell'apprendimento (la legge non lo descrive), che riguarda la coordinazione e il movimento e che può comportare problemi con il linguaggio. Si configura come incapacità a compiere movimento volontari coordinati sequenzialmente in funzione di un preciso scopo.

Uno degli esempi classici è la difficoltà ad allacciarsi le stringhe delle scarpe. Spesso i bambini disprassici faticano a mettere in ordine le varie fasi di un racconto, altre volte presentano problemi ortografici, oppure problemi relativi al movimento oculare.

VISTA la C.M. n. 8/2013 - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative, che inquadra i casi di DSA, DVA, stranieri e disagio nell'area B.E.S.;

SI INVITANO

i docenti, che sospettano casi di disagio legati alle fattispecie di cui alla normativa sopra descritta, a:

- compilare il modulo relativo alla “Procedura di accertamento alunno con B.E.S.”;
- redigere il PDP con il modulo specifico, a seconda che sia un caso di alunno straniero e portatore di altri disturbi legati ai B.E.S., in sede di consiglio di interclasse o di classe;
- convocare, discrezionalmente e previa comunicazione alla Coordinatrice dell'Area B.E.S., i consigli di interclasse o di classe integrati con la presenza dei genitori interessati per la sottoscrizione del PDP, **entro e non oltre il 20/10/2022.**

I docenti della scuola dell'infanzia, avvalendosi del modulo “Procedura di accertamento alunno con B.E.S.”, verificano la presenza di casi problematici e ne danno comunicazione solo alla Coordinatrice dell'Area B.E.S. Onde favorire una corretta individuazione sia dei casi, sia delle misure dispensative e compensative, si allegano le *Indicazioni per scelta delle misure da adottare*.

Si prega di prendere visione e dare l'adesione con le funzioni di ARGO ScuolaNext.

Augurandomi che questa circolare sia di supporto al lavoro dei docenti favorisca la realizzazione di una dimensione inclusiva, invio *cordiali saluti*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Elena Pappalardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Gli allegati sono pubblicati esclusivamente in Bacheca ARGO.